

DISPOSIZIONE N° **18** del 26-07-01 "Disciplina delle attività che le Imprese Ferroviarie, che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio".

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art.131 della legge 23 dicembre 2000, n.388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n°138-T concernente il rilascio alla "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;


Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 (quest'ultimo modificato dall'articolo 7 comma 1 del D.P.R.16 marzo 1999, n.146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la relazione dei Responsabili delle Strutture Operative Competenti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI/DMO.ES. 28 del 26.luglio 2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 96 del D.P.R. 753/1980 e gli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone la "Disciplina delle attività che le Imprese Ferroviarie, che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio";

DELIBERA

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Iare 32.380.072 121.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 4 PAGINE

La presente disposizione è composta di n° 4 pagine



- ART. 1** La presente disposizione disciplina le attività che le Imprese Ferroviarie, circolanti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio.
- Per anomalità si intendono quegli eventi che provocano notevoli ripercussioni alla circolazione e in particolare determinino una indisponibilità di tratte di linea, o un definito degrado alle infrastrutture, o delle conseguenze ai viaggiatori o al personale. Sono da considerarsi rilevanti se hanno previsione di durata superiore alle 2 ore sui nodi o sulle linee fondamentali, se comportano difficoltà di istradamento su itinerari alternativi, o se hanno causato gravi conseguenze ai viaggiatori o al personale.
- Per incidenti di esercizio si intendono gli inconvenienti occorsi in linea o in stazione così come definiti dalle normative UIC e in particolare che determinino la morte o il ferimento grave di persone, o danni al materiale rotabile, alle infrastrutture e agli impianti superiori a 10000 euro.
- ART. 2** Il personale delle Imprese Ferroviarie che rilevi una anomalità deve comunicare l'evento all'operatore della circolazione interessato, fornendo ogni elemento utile.
- Analogamente il Gestore dell'Infrastruttura comunica l'evento alle Imprese Ferroviarie coinvolte da una anomalità avvisando i Referenti accreditati delle Imprese Ferroviarie.
- ART. 3** È compito del Gestore dell'Infrastruttura definire i provvedimenti di circolazione immediati finalizzati a circoscrivere gli effetti dell'anormalità e definire le modalità per il pronto intervento, come indicato nell'articolo 16.2 delle Condizioni Generali di Accesso all'infrastruttura ferroviaria (C.G.A.).
- Le Imprese Ferroviarie devono in tali casi poter adeguare la loro organizzazione interna soprattutto in relazione ai turni e alle disponibilità di personale e mezzi per rendere rapidamente operativi i provvedimenti definiti dal Gestore dell'Infrastruttura, comunicando le eventuali difficoltà, anche al fine di una possibile ridefinizione dei provvedimenti a più lungo termine.
- ART. 4** Nel caso di anomalità da considerarsi rilevanti o di incidenti di esercizio, il Gestore dell'Infrastruttura attiva il Centro Operativo Territoriale, in base alla giurisdizione delle attuali Direzioni Movimento Compartimentali, presso la sede degli uffici decisionali dove operano le figure di coordinamento e regolazione della circolazione.
- Il Centro Operativo Territoriale è composto da rappresentanti con potere decisionale delle Imprese Ferroviarie coinvolte ed è presieduto da un Dirigente territoriale del Gestore dell'Infrastruttura.
- La funzione del Centro Operativo Territoriale è rendere contestuale la comunicazione dei provvedimenti da attuare e più sollecito il ripristino della normalità di circolazione.
- Le Imprese Ferroviarie devono partecipare al Centro Operativo Territoriale, quando attivato.
- ART. 5** Qualora le anomalità rilevanti o l'incidente di esercizio abbia effetti a livello rete, il Gestore dell'Infrastruttura attiva il Centro Operativo Direzionale Generale presso la Sala Operativa DG di Roma.
- Il Centro Operativo Direzionale Generale è composto da rappresentanti con potere decisionale delle Imprese Ferroviarie coinvolte ed è presieduto da un Dirigente centrale del Gestore dell'Infrastruttura.
- La funzione del Centro Operativo Direzionale Generale è coordinare le decisioni dei Centri Operativi Territoriali, fornendo loro gli indirizzi da seguire.
- Le Imprese Ferroviarie devono partecipare al Centro Operativo Direzionale Generale, quando attivato.



- ART. 6** Nei casi di anormalità rilevanti o incidenti di esercizio che richiedono un particolare approccio strategico, l'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può convocare l'Unità di Crisi presso la Sala Operativa DG.
- L'Unità di Crisi è composta dall'Amministratore Delegato (o da un rappresentante delegato) delle Imprese Ferroviarie coinvolte, coadiuvato da un proprio responsabile della Comunicazione ed eventualmente da un responsabile tecnico, ed è presieduto dall'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- La funzione dell'Unità di Crisi è l'individuazione delle scelte strategiche da adottare, soprattutto in relazione agli aspetti di funzionalità del sistema. Tali scelte costituiscono la base delle indicazioni operative che dispone il Centro Operativo Direzionale Generale, già attivato.
- Le Imprese Ferroviarie devono partecipare all'Unità di Crisi, quando coinvolte e quando richiesto. È cura della Sala Operativa DG dare avviso di convocazione dell'Unità di Crisi.
- ART. 7** In caso di necessità di sgombero dell'infrastruttura ferroviaria a seguito di anormalità, le Imprese Ferroviarie, su richiesta del Gestore dell'Infrastruttura, sono obbligate ad adoperarsi con ogni mezzo a disposizione per la liberazione dell'infrastruttura ferroviaria. Inoltre le Imprese Ferroviarie devono rispettare le modalità operative indicate nell'articolo 19 delle Condizioni Generali di Accesso all'infrastruttura ferroviaria (C.G.A.) e garantire la immediata disponibilità delle locomotive di riserva e dei carri soccorso previsti dai Contratti.
- ART. 8** Le attività relative alla informazione e all'assistenza della clientela a bordo treno sono di competenza delle Imprese Ferroviarie che sono tenute ad assumere tutte le notizie utili a tali scopi. Le Imprese Ferroviarie devono comunicare al Gestore dell'Infrastruttura i piani di assistenza e di informazione previsti e, di volta in volta tramite i Referenti accreditati, le eventuali necessità in termini di fermate straordinarie dei treni, di prolungamento di soste dei treni in stazione, di trasbordi in linea.
- ART. 9** Per il trasbordo dei viaggiatori in linea le Imprese Ferroviarie devono definire le specifiche norme di sicurezza e devono essere organizzate per fornire le corrette istruzioni comportamentali alla clientela. Inoltre le Imprese Ferroviarie devono comunicare al Gestore dell'Infrastruttura, di volta in volta tramite i Referenti accreditati, le eventuali necessità operative.
- ART. 10** Le attività relative alla riprogrammazione dei servizi sono di competenza delle Imprese Ferroviarie che devono tenere conto delle limitazioni di capacità comunicate dal Gestore dell'Infrastruttura secondo le modalità indicate nell'articolo 16.4 delle Condizioni Generali di Accesso all'infrastruttura ferroviaria (C.G.A.).
- Le Imprese Ferroviarie sono tenute a fornire il loro tempestivo contributo anche per l'indicazione delle priorità tra i loro treni.
- ART. 11** Le attività relative all'eventuale utilizzo di autoservizi sostitutivi sono di competenza delle Imprese Ferroviarie che devono comunicare al Gestore dell'Infrastruttura le eventuali necessità operative, per rendere più facilmente disponibile alla clientela il servizio sostitutivo.
- ART. 12** Le attività relative alle informazioni in stazione sono di competenza del Gestore dell'Infrastruttura per quanto riguarda la diffusione delle informazioni di base indicate al punto 6 dell'allegato 1 alle Condizioni Generali di Accesso all'infrastruttura ferroviaria (C.G.A.).



Le Imprese Ferroviarie possono richiedere al Gestore dell'Infrastruttura, di volta in volta tramite i Referenti accreditati, le eventuali necessità di diffusione di informazioni mirate, come prestazioni complementari ed ausiliarie, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 delle Condizioni Generali di Accesso all'infrastruttura ferroviaria (C.G.A.).

ART. 13 In tutti i casi di anomalità rilevanti o incidenti di esercizio, il personale delle Imprese Ferroviarie è tenuto a fornire collaborazione per limitare le conseguenze e agevolare le eventuali operazioni di soccorso, di sgombero dell'infrastruttura ferroviaria e di ripristino della normalità di circolazione.

ART. 14 Le Imprese Ferroviarie devono comunicare, preferenzialmente attraverso sistemi informativi, i nominativi dei rappresentanti con poteri decisionali reperibili per i Centri Operativi Territoriali e il Centro Operativo Direzionale Generale, nonché i nominativi dei delegati del Vertice reperibili per l'Unità di Crisi.

ART. 15 Ai sensi degli articoli 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146, la presente disposizione deve essere osservata per il rilascio e il mantenimento del "Certificato di Sicurezza".

26 LUG. 2001

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Mauro Moretti

